

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/13: Disposizioni urgenti in materia sanitaria. C. 734 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	22

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 maggio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 11.20.

DL 24/13: Disposizioni urgenti in materia sanitaria. C. 734 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 14 maggio 2013.

Carlo SARRO (PdL), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni che, *sub* lettere *a*) a *b*), recepisce sostanzialmente i rilievi del collega Bonafede e, *sub* lettera *c*), reca un'indicazione di coordinamento del testo (*vedi allegato 1*).

Nicola MOLTENI (LNA), a nome del proprio gruppo, ribadisce la contrarietà,

già manifestata nella precedente legislatura dalla Lega Nord, alla soppressione degli OPG, dato che una simile misura valorizza la tutela della salute senza tenere conto della sicurezza dei cittadini. Esprime, infatti, forti dubbi sulla possibilità di garantire livelli anche minimi di sicurezza in strutture sanitarie alternative, nelle quali saranno trasferite persone che non solo hanno problemi di salute ma hanno anche commesso reati molto gravi.

Posto che la scelta, non condivisibile, di chiudere gli OPG è stata ormai compiuta ed è quindi un dato di fatto, ritiene comunque opportuno disporre la proroga del termine originariamente previsto per la realizzazione delle strutture sanitarie alternative, annunciando quindi il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Osserva peraltro come anche il nuovo termine appaia troppo breve per la realizzazione delle previste strutture sanitarie; in particolare, per quelle che dovranno essere realizzate in Lombardia.

Antonio MAROTTA (PdL) ritiene che l'osservazione *sub* lettera *a*) dovrebbe essere maggiormente dettagliata ed essere

resa più incisiva tramite la soppressione dell'inciso « di regola ».

Carlo SARRO (PdL), *relatore*, evidenzia come per prassi il commissariamento della regione avvenga tramite il conferimento dell'incarico al presidente della regione medesima e come l'inciso « di norma » volesse evitare, in tale contesto, un eccessivo condizionamento. Dichiarò comunque di non avere difficoltà a sopprimere l'inciso in questione, condividendo pienamente la *ratio* sottesa all'osservazione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ringrazia il relatore per avere accolto i rilievi sollevati dal MoVimento 5 Stelle. Esprime altresì apprezzamento per la disponibilità a sopprimere l'inciso « di norma », rendendo in tal modo l'osservazione *sub* lettera *a*) del tutto conforme ai rilievi mossi nella seduta di ieri e idonea, ove recepita dalla Commissione di merito, a garantire l'imparzialità del commissario.

Umberto MARRONI (PD) ritiene che il mero auspicio, contenuto nelle premesse

della proposta di parere, che non si proceda ad ulteriori proroghe del termine di chiusura degli OPG non sia sufficiente. Invita quindi il relatore ad elaborare una nuova formulazione della premessa che esprima la necessità di non procedere a nuove proroghe.

Donatella FERRANTI, *presidente*, condividendo l'intervento dell'onorevole Marroni propone che la premessa in questione sia riformulata come segue: « ritenuto che non si faccia ricorso ad ulteriori proroghe del termine di chiusura degli OPG ».

Carlo SARRO (PdL), *relatore*, riformula la proposta di parere in considerazione di quanto emerso nel corso del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 11.40.

ALLEGATO 1

**DL 24/13: Disposizioni urgenti in materia sanitaria. C. 734 Governo,
approvato dal Senato.****PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto

preso atto che le Regioni non hanno potuto realizzare o riconvertire, entro il termine previsto dalla legge (31 marzo 2013), strutture e servizi sul territorio in grado di accogliere gli internati degli OPG, così come non è stato possibile sviluppare i previsti percorsi formativi del personale dipendente delle strutture sanitarie di accoglienza, allo stato in corso di perfezionamento;

rilevato, peraltro, che i requisiti delle strutture sanitarie sostitutive degli OPG sono stati definiti dal Governo solo con DM 1° ottobre 2012, mentre il riparto delle risorse da assegnare alle regioni è stato disciplinato dal DM 28 dicembre 2012 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 7 febbraio 2013) e che lo stesso Governo, nella relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del decreto-legge, in-scrive l'intervento di proroga « in un contesto di ritardo degli atti attuativi di competenza statale »;

richiamato l'ordine del giorno n. 9/4909/16 accolto dal Governo nella scorsa legislatura in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 211 del 2011, con il quale, pur condividendosi la finalità di superare gli ospedali psichiatrici giudiziari con la contestuale acquisizione, da parte dei servizi sanitari regionali, delle funzioni di cura e riabilitazione delle persone sottoposte a misure di sicurezza, si impegnava il Governo a verificare puntualmente l'ef-

fettivo stato di realizzazione di tutti i presupposti per procedere, entro il 1° febbraio 2013, alla soppressione degli OPG, salvaguardando pienamente sia gli interessi sanitari e sociali del singolo soggetto sottoposto a misura di sicurezza, sia quelli della collettività, in primis di ordine pubblico, differendo di almeno sei mesi tale termine qualora la verifica avesse dato esito negativo;

rilevato che le preoccupazioni espresse con il precitato ordine del giorno sono risultate fondate non avendo il Governo dato corso alle verifiche con esso richieste ed essendosi accumulato, anche in ragione della insufficienza dei tempi tecnici inizialmente preventivati, un ritardo tale da imporre la proroga addirittura di un anno della data di chiusura degli OPG;

auspicato che non si proceda ad ulteriori proroghe del termine di chiusura degli OPG;

rilevata altresì l'opportunità di un'adeguata responsabilizzazione del commissario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), anche al fine di garantirne il massimo grado di equidistanza nell'esercizio delle delicate funzioni ad esso attribuite e nell'esclusivo interesse della tempestiva ed esaustiva realizzazione del programma;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'oppor-

tunità di prevedere che la figura del commissario, di norma, non vada individuata all'interno degli organi e delle amministrazioni delle Regioni per le quali si siano resi necessari interventi sostitutivi;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'attività commissariale sia sottoposta a periodica verifica

delle Commissioni parlamentari competenti;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis) e all'articolo 1, comma 2, che risultano avere ambiti di applicazione largamente coincidenti.

ALLEGATO 2

DL 24/13: Disposizioni urgenti in materia sanitaria. C. 734 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia, esaminato il provvedimento in oggetto,

preso atto che le Regioni non hanno potuto realizzare o riconvertire, entro il termine previsto dalla legge (31 marzo 2013), strutture e servizi sul territorio in grado di accogliere gli internati degli OPG, così come non è stato possibile sviluppare i previsti percorsi formativi del personale dipendente delle strutture sanitarie di accoglienza, allo stato in corso di perfezionamento;

rilevato, peraltro, che i requisiti delle strutture sanitarie sostitutive degli OPG sono stati definiti dal Governo solo con DM 1° ottobre 2012, mentre il riparto delle risorse da assegnare alle regioni è stato disciplinato dal DM 28 dicembre 2012 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 7 febbraio 2013) e che lo stesso Governo, nella relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del decreto-legge, inverte l'intervento di proroga « in un contesto di ritardo degli atti attuativi di competenza statale »;

richiamato l'ordine del giorno n. 9/4909/16 accolto dal Governo nella scorsa legislatura in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 211 del 2011, con il quale, pur condividendosi la finalità di superare gli ospedali psichiatrici giudiziari con la contestuale acquisizione, da parte dei servizi sanitari regionali, delle funzioni di cura e riabilitazione delle persone sottoposte a misure di sicurezza, si impegnava il Governo a verificare puntualmente l'ef-

fettivo stato di realizzazione di tutti i presupposti per procedere, entro il 1° febbraio 2013, alla soppressione degli OPG, salvaguardando pienamente sia gli interessi sanitari e sociali del singolo soggetto sottoposto a misura di sicurezza, sia quelli della collettività, *in primis* di ordine pubblico, differendo di almeno sei mesi tale termine qualora la verifica avesse dato esito negativo;

rilevato che le preoccupazioni espresse con il precitato ordine del giorno sono risultate fondate non avendo il Governo dato corso alle verifiche con esso richieste ed essendosi accumulato, anche in ragione della insufficienza dei tempi tecnici inizialmente preventivati, un ritardo tale da imporre la proroga addirittura di un anno della data di chiusura degli OPG;

ritenuto che non si faccia ricorso ad ulteriori proroghe del termine di chiusura degli OPG;

rilevata altresì l'opportunità di un'adeguata responsabilizzazione del commissario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), anche al fine di garantirne il massimo grado di equidistanza nell'esercizio delle delicate funzioni ad esso attribuite e nell'esclusivo interesse della tempestiva ed esaustiva realizzazione del programma;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'oppor-

tunità di prevedere che la figura del commissario non vada individuata all'interno degli organi e delle amministrazioni delle Regioni per le quali si siano resi necessari interventi sostitutivi;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'attività commissariale sia sottoposta a periodica verifica

delle Commissioni parlamentari competenti;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d-bis*) e all'articolo 1, comma 2, che risultano avere ambiti di applicazione largamente coincidenti.